



## **CITTÀ DI MONCALIERI**

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

### **DETERMINAZIONE N. 797 DEL 12/05/2021**

**OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E GLI ATTI DI NOTORIETA' PRODOTTI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE.**

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Richiamato il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 avente ad oggetto "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ed in particolare gli artt. 71 e seguenti, i quali prevedono che le Amministrazioni che ricevono autocertificazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle medesime;

Preso atto che:

- gli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in combinato disposto con gli artt. 46 e 47, prevedono che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e gli atti di notorietà, e che ai fini di tali controlli, le Amministrazioni individuano e rendono note le misure organizzative e le modalità adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi;
- ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 del D.P.R. le Pubbliche Amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati non veritieri, prodotti dall'interessato o da terzi;
- che in caso di accertata autocertificazione mendace, si dovrà procedere a dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ovvero procedere alla revoca dei titoli abilitativi conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché all'inoltro all'autorità giudiziaria per l'ipotesi del reato configurato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio che non costituiscono falsità, l'ufficio competente a ricevere la documentazione deve dare notizia all'interessato dell'irregolarità al fine di consentire allo stesso di provvedere alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;

Richiamata, altresì, la circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/99 del 22/10/1999, con la quale si forniscono indicazioni alle pubbliche amministrazioni per favorire il corretto svolgimento delle procedure di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, affinché le Amministrazioni procedenti definiscano modalità e criteri

attraverso cui effettuare i controlli rispetto all'estensione dei casi da controllare, dando al contempo la facoltà di autodeterminare la percentuale dei casi di autocertificazione da verificare a campione;

Rilevato che:

- le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni in materia di attività produttive, nonché i relativi allegati ed elaborati tecnici, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, sono presentate al SUAP con modalità telematica, esclusivamente attraverso la procedura accessibile dallo sportello digitale delle Attività Produttive, previa compilazione della modulistica informatica disponibile nel portale stesso;
- il SUAP, nei casi in cui rilevi assenze o carenze formali tali da rendere non proseguibile il procedimento, provvede con la comunicazione immediata di irricevibilità della pratica, mentre in presenza di carenze formali non gravi, che non determinano quindi l'irricevibilità della pratica, il SUAP richiede all'utente il completamento documentale della stessa;

Considerato che il Servizio Gestione Attività Economiche del Comune di Moncalieri è deputato a ricevere un numero consistente di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, anche per il tramite del SUAP e nell'ambito di procedimenti amministrativi di gestione e sviluppo delle varie attività economiche del territorio, sia in sede fissa che su area pubblica, il cui esercizio è assoggettato ad un titolo abilitativo e/o autorizzazione comunale, ovvero nei casi in cui l'attività commerciale è soggetta alla sussistenza di requisiti o presupposti di legge che vengono autocertificati dagli interessati;

Considerato, altresì, che i controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e gli atti di notorietà prodotte nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio Gestione Attività Economiche sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali reati in relazione all'ottenimento di benefici o provvedimenti (fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: verifica dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività commerciale; verifica dell'iscrizione dei soggetti imprenditori in Camera di Commercio; verifica della situazione contributiva e previdenziale; verifica stati, fatti e qualità dichiarate per la concessione di contributi economici e/o sussidi ed ausili finanziari e ogni altra agevolazione; procedimenti finalizzati al rilascio di concessioni ed autorizzazioni);

Appurato che il carico di lavoro da svolgere in conseguenza dell'ingente volume di pratiche indirizzate al Servizio Gestione Attività Economiche non consente di poter procedere ad effettuare controlli sistematici su tutte le dichiarazioni sostitutive ricevute, in considerazione del fatto che il personale assegnato al servizio risulta numericamente insufficiente per poter far fronte a tali incombenze e alle relative scadenze, con inevitabili ripercussioni sull'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Dato atto che la verifica puntuale di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà allegati alle pratiche di competenza del Servizio Gestione Attività Economiche andrebbe a vanificare la stessa *ratio legis* che sta alla base del complesso di norme che disciplinano l'istituto dell'autocertificazione, individuata proprio nella volontà del legislatore di rendere l'azione amministrativa più semplice, snella e veloce;

Ritenuto pertanto opportuno introdurre delle modalità operative per l'effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e gli atti di notorietà prodotti nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio Attività Economiche, al fine di assicurare una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti;

Ritenuto, tuttavia, che l'introduzione di un sistema di effettuazione dei controlli a campione non debba impedire che anche pratiche non rientranti nel campione medesimo, in particolari ipotesi, possano comunque essere sottoposte a verifica quanto alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ad esse collegate;

Visto che, l'Amministrazione non è dotata di una disciplina unitaria che regola i controlli a campione;

Verificato che presso i locali del Servizio Gestione Attività Economiche è giacente una notevole quantità di documentazione costituente l'archivio delle attività economiche insediate sul territorio;

Dato atto che, a partire dal 1.02.2021, il Servizio Gestione Attività Economiche è dotato di un sistema gestionale informatico denominato "Gismaster", realizzato dalla software house Technical Design, che mediante l'utilizzo di un insieme di moduli applicativi integrati e aggiornati fra loro, funzionante su un sistema cloud, consente di:

- mantenere l'univocità e la correttezza dei dati pervenuti attraverso lo sportello digitale delle Attività Produttive;
- garantire la storicità di tali dati all'interno di un database interno,
- facilitare la condivisione e archiviazione dei documenti informatici relativi alle attività economiche;

Dato atto, altresì, che una completa digitalizzazione dell'archivio pregresso delle attività economiche richiede un investimento di risorse ingente, e che in attesa di poterlo effettuare, mediante l'utilizzo del nuovo software Gismaster si rende possibile avviare un processo di digitalizzazione sperimentale per le pratiche correnti che perverranno dal Portale Unico digitale Attività Produttive e che confluiranno anche all'interno del citato software gestionale; Ravvisato che tale processo di digitalizzazione sperimentale consentirà di ottimizzare i tempi di lavorazione dei dipendenti preposti alla gestione dell'archivio corrente delle attività economiche, agevolando la conservazione, fruizione e consultazione documentale, eliminando la formazione di fascicoli cartacei a vantaggio della creazione di fascicoli digitali;

Ravvisato, altresì, che la digitalizzazione si rende necessaria per costruire processi di trasparenza amministrativa ed anche in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, visto la possibilità di poter gestire l'archivio da remoto;

Visto il quadro normativo generale del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale n. 63 del 02.12.2019 relativo all'incarico dirigenziale conferito dal Sindaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali per il Settore Sviluppo e Gestione del Territorio;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- la circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/99 del 22/10/1999;
- il D.P.R. n. 160/2010 recante il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive";
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolar modo gli art. 25 e 35;

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

## DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di definire, in conformità al disposto di cui all'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente ai procedimenti amministrativi afferenti il Servizio Gestione Attività Economiche, le modalità di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla base di quanto disposto dal presente provvedimento;
3. Di stabilire che i controlli a campione debbano essere svolti sulle dichiarazioni ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 rese nell'ambito dei procedimenti avviati mediante segnalazione certificata di attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 o d'ufficio, e nei procedimenti attributivi di vantaggi economici nel caso di numero di istanze superiori a 10 (dieci);
4. Di dare atto che risultano esclusi dall'applicazione delle modalità operative per l'effettuazione dei controlli a campioni previsti con la presente determinazione, i procedimenti preordinati al rilascio di un provvedimento espresso, per i quali si procederà ai fini istruttori ad eseguire i controlli su tutte le autocertificazioni presentate;
5. Di dare atto che sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di verifica delle autocertificazioni dettate dal D.lgs. n. 50/2016 e suoi provvedimenti attuativi ai sensi dell'art.216, comma 27-octies;
6. Di fissare la percentuale di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive da sottoporre a verifica nella misura del 20% sul numero complessivo delle segnalazioni certificate di inizio attività pervenute nel trimestre antecedente a quello di effettuazione dei controlli ovvero delle dichiarazioni rese nell'ambito dei singoli procedimenti avviati d'ufficio che rispondono alle caratteristiche indicate al punto precedente;
7. Di stabilire che l'individuazione delle autocertificazioni da sottoporre a controllo sarà effettuata, in modo da garantire la casualità dell'incidenza della verifica, mediante sorteggio operato informaticamente dall'applicativo in uso allo Sportello Unico per le Attività Produttive utilizzando la specifica funzionalità predisposta dallo sviluppatore; le autocertificazioni rese nell'ambito di procedimenti non gestiti dal predetto applicativo, nei limiti indicati ai punti precedenti, verranno sorteggiate mediante un algoritmo di generazione casuale di sequenze numeriche disponibile fra le funzioni del sito Blia.it corrispondente all'ordine cronologico di presentazione degli atti;
8. Di prevedere che, fatto salvo quanto previsto ai punti precedenti, i controlli saranno comunque attivati ogni qualvolta che, in relazione a fatti o ad atti conosciuti, sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato. In ogni caso, il ragionevole dubbio deve essere adeguatamente motivato e non potrà basarsi su generiche supposizioni;
9. Di dare atto che i dati saranno acquisiti d'ufficio secondo le modalità ritenute più idonee a garantire efficienza, efficacia ed economicità della procedura e, comunque, ai sensi di quanto disposto all'articolo 43 del D.P.R. 445/2000, anche eventualmente attraverso richiesta di controllo indirizzata ad altri uffici comunali aventi specifiche competenze sugli aspetti oggetto di verifica;
10. Di dare atto che qualora nel corso dei controlli emergano errori e/o imprecisioni non costituenti dichiarazioni non veritiere, il responsabile del servizio invita i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 10 giorni, in modo da sanare con dichiarazione integrativa eventuali errori che non incidono in modo sostanziale sul procedimento;
11. Di disporre che nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del servizio è tenuto a darne comunicazione al soggetto che ha dichiarato il falso e al dirigente, il quale, valutati gli atti, procederà a darne comunicazione all'autorità giudiziaria; nel caso di verifica di dichiarazioni mendaci nelle quali il dato dichiarato in maniera non

- veritiera sia determinante per la conclusione del procedimento, il responsabile del servizio deve adottare nei confronti del soggetto che ha dichiarato il falso, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel suo corso;
12. Di demandare al responsabile del servizio, la corretta attivazione delle nuove modalità operative definite con la presente determinazione nell'ambito dei procedimenti amministrativi afferenti il Servizio Gestione Attività Economiche ed avviati a far data dal 1 luglio 2021 e, comunque, per quei procedimenti che seppur avviati nell'anno in corso non risultino ancora conclusi;
  13. Di avviare un processo di digitalizzazione sperimentale dell'archivio corrente delle attività economiche presso il Servizio Gestione Attività Economiche, anche mediante l'utilizzo del nuovo software Gismaster all'interno del quale confluiranno tutte le pratiche ed i documenti informatici pervenuti dallo sportello digitale delle Attività Produttive;
  14. Di pubblicare come previsto dall'art. 72 del D.P.R. 445/2000 e nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale - sottosezione denominata "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati":
    - le misure organizzative individuate con il presente provvedimento;
    - l'elenco delle pratiche oggetto di verifica trimestrale ai sensi della presente determinazione ed i relativi verbali delle operazioni di estrazione;
    - i provvedimenti motivati di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, adottati a seguito di false dichiarazioni accertate;
  15. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la prevenzione corruzione e della trasparenza dell'Ente per quanto di competenza;
  16. Di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
  17. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
    - giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell'art. 2 lett. b) ed art. 21 della L. n. 1034/1971 s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
    - straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971 s.m.i.

*Il Dirigente del Settore Sviluppo e  
Gestione del Territorio*  
Nicola Palla / INFOCERT SPA

(firmato digitalmente)